



20.03.2015 TB

Decisioni del Consiglio federale relative alla nomina dei membri degli organi di direzione superiori; profilo dei requisiti per i consigli d'amministrazione e d'istituto

Le disposizioni e le decisioni seguenti sono determinanti.

Estratto dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1)

Sezione 1b: Organi di direzione di stabilimenti della Confederazione e rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico e privato

Art. 8j

¹ Il Consiglio federale nomina:

- a. il consiglio d'amministrazione o il consiglio d'istituto degli stabilimenti della Confederazione;
- b. i rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico;
- c. i rappresentanti che la Confederazione ha il diritto di delegare in organizzazioni di diritto privato in virtù dell'articolo 762 del Codice delle obbligazioni e designa i rappresentanti che l'assemblea generale deve eleggere.

² Per ogni organizzazione il Consiglio federale elabora un profilo dei requisiti tecnici e personali che un rappresentante deve soddisfare. Esercita il suo diritto di nomina e di designazione sulla base di tale profilo.

Il 13 gennaio 2010 il Consiglio federale ha approvato ai sensi del capoverso 2 un modello di profilo dei requisiti per i consigli d'amministrazione e d'istituto conformemente al capoverso 1 lettera a e ha incaricato i dipartimenti di elaborare e aggiornare un profilo dei requisiti per ogni consiglio d'amministrazione delle organizzazioni e delle imprese della Confederazione che rientrano nel loro ambito di competenza. I dipartimenti dovranno proporre le nomine da sottoporre al Consiglio federale sulla base di tali profili e allegarle alle relative proposte destinate all'Esecutivo.

Per il profilo dei requisiti si veda l'allegato a pagina 3.

Il 6 novembre 2013 il Consiglio federale ha inoltre adottato le seguenti decisioni (il n. 4 concerne i profili dei requisiti e le proposte di nomina):

Organi direttivi superiori delle aziende et stabilimenti vicini alla Confederazione. Rappresentanza delle lingue nazionali e dei sessi

1 Valori di riferimento per le lingue nazionali

Le imprese e gli istituti si adoperano affinché le comunità linguistiche siano rappresentate in seno ai loro organi direttivi superiori di cui all'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri¹ secondo la seguente ripartizione:

¹ RS 172.220.12

- tedesco: 65,5 per cento
- francese: 22,8 per cento
- italiano: 8,4 per cento
- romancio: 0,6 per cento

I valori di riferimento entrano in vigore il 1° gennaio 2014 per una durata indeterminata.

2. Quote obiettivo per la rappresentanza dei sessi

Per la composizione degli organi direttivi superiori di cui all'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri è fissata una quota obiettivo di almeno il 30 per cento per entrambi i sessi. Tale quota entra in vigore il 1° gennaio 2014 e rimane valida fino al 31 dicembre 2020. Rappresenta l'obiettivo da raggiungere entro fine 2020. Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è incaricato di proporre al Consiglio federale nel corso del 2020 il rinnovo della quota obiettivo a partire dal 1° gennaio 2021.

3. Rapporto

La rappresentanza delle lingue nazionali e dei sessi è parte integrante del rapporto annuale sulla retribuzione dei quadri che il Consiglio federale redige all'attenzione della Delegazione delle finanze delle Camere federali. Nel rapporto i dipartimenti commentano i dati che si scostano dai valori di riferimento e dalle quote obiettivo.

4. Profili dei requisiti e proposte di nomina

4.1 Nell'ambito delle proposte di nomina i dipartimenti sono tenuti a commentare gli scostamenti dai valori di riferimento e dalle quote obiettivo.

4.2 I dipartimenti sono incaricati di integrare i valori di riferimento e le quote obiettivo nei profili dei requisiti per le imprese e gli istituti che rientrano nel loro ambito di competenza.



Modello di profilo dei requisiti²

per i membri del consiglio d'amministrazione o del consiglio d'istituto delle organizzazioni autonome della Confederazione (di seguito «organo di direzione superiore»)

1. Dimensioni e composizione dell'organo di direzione strategico

L'organo di direzione superiore è composto da un massimo di nove membri che vengono nominati dal Consiglio federale per una durata di [x anni] in conformità alle pertinenti disposizioni degli atti normativi che disciplinano l'organizzazione.

Secondo il decreto del Consiglio federale del 6 novembre 2013, per le quote di rappresentanza delle lingue nazionali vanno perseguiti i seguenti valori di riferimento:

- tedesco: 65,5 %
- francese: 22,8 %
- italiano: 8,4 %
- retoromancio: 0,6 %

È stata inoltre fissata una quota obiettivo che prevede una rappresentanza minima di entrambi i sessi del 30 % entro la fine del 2020.

2. Profilo dei requisiti

2.1 Requisiti del collegio

- L'organo di direzione superiore garantisce:
 - la capacità di definire e attuare strategie aziendali orientate a uno sviluppo sostenibile;
 - il buon funzionamento del gruppo a livello personale e materiale affinché sia in grado di prendere decisioni anche in situazioni difficili.

Nel suo insieme il collegio deve possedere:

- conoscenze rilevanti del settore:
 - solide conoscenze dei singoli mercati e dei settori di attività strategici dell'organizzazione [esempi concreti];
 - solide conoscenze degli ambiti politici nei quali l'organizzazione è attiva [esempi concreti], nonché [eventualmente] capacità di comprendere le questioni legate al servizio pubblico;
 - solide conoscenze degli sviluppi tecnologici nel settore;
 - esperienza internazionale, nel caso in cui l'organizzazione operi in un contesto internazionale.

² Approvato dal Consiglio federale il 13 gennaio 2010, completato con le quote di rappresentanza delle lingue e i sessi secondo il decreto del Consiglio federale del 6 novembre 2013.

- Conoscenze e competenze specialistiche rilevanti:
 - competenze nella gestione strategica di un'impresa in diverse condizioni di mercato e diversi contesti politici;
 - economia aziendale (in particolare marketing, gestione del personale, controlling, gestione dei rischi, TIC);
 - finanze (in particolare finanziamento dell'impresa, contabilità);
 - diritto;
 - comunicazione.

2.2 Requisiti dei singoli membri

Ciascun membro dell'organo di direzione superiore deve soddisfare i seguenti requisiti:

- disponibilità ad attuare il mandato di prestazioni e gli obiettivi strategici del Consiglio federale;
- reputazione irrepreensibile e integrità personale;
- competenze specialistiche, sociali e personali:
 - approccio strategico;
 - capacità di analisi e di sintesi, senso critico ed elasticità mentale;
 - resistenza psicofisica, attitudine a prendere decisioni in situazioni complesse e ad assumersene la responsabilità;
 - spirito di gruppo e abilità nel gestire i conflitti;
 - discrezione;
- indipendenza da qualsiasi interesse di parte che potrebbe influire sulla libera formazione di opinioni;
- sufficiente disponibilità.

2.3 Requisiti della presidenza

A seconda delle dimensioni dell'impresa e dei compiti da affrontare, il presidente deve garantire una disponibilità pari al x per cento circa di un mandato a tempo pieno.

[La disponibilità e la flessibilità richieste variano in funzione dei compiti e delle dimensioni dell'organizzazione da dirigere. Nel caso di imprese di grandi dimensioni della Confederazione, la percentuale è pari al 50 per cento circa di un mandato a tempo pieno].

Oltre ai requisiti generali elencati al numero 2, il presidente deve soddisfare i seguenti requisiti:

- esperienza comprovata e svolgimento con successo di funzioni dirigenziali in imprese od organizzazioni simili [dimensioni, settore, vocazione internazionale];
- ottime capacità strategiche e di sintesi;
- spiccate doti comunicative con i principali gruppi di interlocutori;
- buone conoscenze del contesto politico svizzero;
- capacità di dirigere il collegio di un competente organo di direzione superiore, in particolare in situazioni di crisi;
- elevate capacità decisionali e assertività;
- volontà di collaborare in maniera costruttiva con la direzione del gruppo o dell'impresa.